

- □ ■ □ -

S è deceduto senza lasciare eredi che abbiano accettato l'eredità. La moglie del defunto ha rinunciato alla chiamata ereditaria con rituale dichiarazione nella Cancelleria di questo Tribunale ma, successivamente al rifiuto (eliminativo del diritto successorio), ha sostenuto il costo delle spese funerarie per la sepoltura del marito: il curatore segnala l'evento al giudice delle Successioni, ritenendo che l'atto de quo possa costituire una accettazione tacita.

L'accettazione dell'eredità può essere espressa o tacita (art. 474 c.c.) ed è tacita (o cd. implicita) "quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede" (art. 476 c.c.). Il Legislatore tipizza, nell'art. 476 c.c., un cd. comportamento concludente in cui coesistono due requisiti imprescindibili: uno oggettivo (l'avere posto in essere un atto riservato all'erede); uno soggettivo, la volontà di accettare.

Come correttamente suggerisce il curatore, le spese funerarie rientrano tra i cd. pesi ereditari (Cass. civ., sez. II, sentenza 3 gennaio 2022 n. 28), cioè tra quegli oneri che sorgono in conseguenza dell'apertura della successione e, pur dovendo essere distinti dai debiti ereditari - ossia dai debiti esistenti in capo al de cuius e che si trasmettono, con il patrimonio del medesimo, a coloro che gli succedono per legge o per testamento - gravano sugli eredi per effetto dell'acquisto dell'eredità, concorrendo a costituire il passivo ereditario, che è composto sia dai debiti del defunto sia dai debiti dell'eredità; ne consegue che colui che ha anticipato tali spese ha diritto di ottenerne il rimborso dagli eredi, sempre che non si tratti di spese eccessive sostenute contro la volontà espressa dai medesimi (Cass. civ., sez. II, sentenza 4 agosto 1977 n. 3489).

La collocazione dogmatica delle spese funerarie, nell'ambito dei pesi dell'eredità, non è, però, un argomento dirimente in materia di accettazione tacita. La *quaestio juris*, così acclarata, infatti, consente solo di affermare che colui che accetta l'eredità deve sostenere le spese del funerale, a titolo di peso trasmesso *jure successionis*. Non è, però, possibile escludere che le spese funerarie siano sostenute ad altro titolo: è, cioè, fisiologicamente possibile che i costi *de quibus* vengano sostenuti da soggetto che erede non è. Si vuol dire, insomma, che il pagamento delle spese del funerale non rientra, automaticamente e univocamente, nell'ambito degli atti che il disponente "non avrebbe diritto di fare se non nella qualità di erede": è sufficiente segnalare che, dove le spese funerarie siano sostenute da uno stretto congiunto (nel caso di specie: la moglie), si può configurare una liberalità indiretta in cui l'obbligazione è naturale, trovando linfa nei doveri morali e familiari che non si estinguono con la morte del parente e che trovano copertura costituzionale essendo, infatti, la pietà per i defunti, un valore etico-giuridico presidiato anche dalla normativa penale. La stessa Suprema Corte (Cass. civ., sez. III, sentenza 21 maggio 1977 n. 2124), in altri arresti - seppur nel contesto di un altro principio di diritto (danno indiretto) ha specificamente affermato che le spese sostenute dai familiari, per sostenere il funerale o partecipare alle esequie del loro congiunto, sono "normali

e doverose secondo la coscienza sociale ed il costume” (così, anche Cass. civ. n. 373 del 1971, mass n 349948). Ebbene: in questa massima di legittimità, emerge proprio il rilievo di diritto qui illustrato e, cioè, la possibilità che le spese funerarie costituiscano l’espressione di un “dovere familiare” piuttosto che l’adempimento di un peso ereditario. Concludendo, il pagamento delle spese funerarie è un onere per l’erede ma non è un diritto riservato all’erede.

Quanto all’elemento soggettivo, giova ricordare che, sia in Dottrina che Giurisprudenza, sussistono due letture ermeneutiche: una, sposata dal curatore, secondo la quale l’accettazione tacita troverebbe riscontro astratto nell’oggettività dell’atto posto in essere; l’altra, sposata da questo Tribunale, secondo la quale sarebbe, comunque, sempre necessario un accertamento sull’effettiva volontà di accettare, accertamento da concludersi in senso negativo (mancanza di accettazione tacita) dove l’atto intervenga dopo la rituale rinuncia all’eredità, in assenza di comportamento di tipo fraudolento e valutata la natura dell’atto stesso posto in essere. Secondo il primo indirizzo (v. Cass. civ. 27 giugno 2005 n. 13738), comunque l’atto di accettazione tacita dovrebbe confluire nella volontà oggettiva di accettare “*alla stregua del comune modo di agire di una persona normale*”: ma, secondo l’*id quod plerumque accidit*, affrontare le spese del funerale del marito defunto, piuttosto che un fatto giuridico mirato ad ottenere diritto sull’eredità, costituisce quasi un “dovere morale” nei confronti del congiunto, al quale la famiglia deve garantire “degnà sepoltura”; tant’è che, il familiare che non vi provveda, è destinatario quasi di un senso di disistima sociale. E, allora, non sussiste, nel caso di specie – nemmeno aderendo al primo indirizzo – l’univocità oggettiva dell’atto. Ad ogni modo, il secondo indirizzo (preferibile: Cass. civ. 19 ottobre 1988 n. 5688), valorizza l’importanza dell’*animus* del chiamato, ritenendo indispensabile la volontà dell’accettazione. Tale indirizzo è maggiormente coerente con la teoria generale del Diritto, in quanto si tratta pur sempre di un atto giuridico in cui, quindi, l’elemento volitivo è essenziale per la collocazione in una categoria piuttosto che un’altra. In conclusione, l’atto del disponente può costituire accettazione tacita solo ed esclusivamente “se implicante univocamente la volontà di accettare l’eredità” (Cass. civ., Sez. II, 28 febbraio 2007, n. 4783). Quanto non ricorre nel caso di specie.

In conclusione, questo Tribunale afferma che il pagamento delle spese funerarie da parte di un membro della famiglia costituisce l’espressione di un dovere morale e familiare, da non potere, dunque, ricondurre tout court all’adempimento di un peso ereditario. Si tratta, pertanto, di un atto che non può costituire accettazione tacita dell’eredità per gli effetti degli artt. 474, 476 c.c.

P.Q.M.

Visti gli artt. 474, 476 c.c.

NON LUOGO A PROVVEDERE

sull’istanza del curatore.
Varese li 31 ottobre 2011

IL GIUDICE DELLE SUCCESSIONI
dott. Giuseppe Buffone